

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Imposta di soggiorno

A chi è rivolto

Si applica ad ogni persona non residente nel Comune di Mozzo e per ogni pernottamento nelle strutture come definite nell'art. 3 del regolamento dell'imposta di soggiorno ubicate nel territorio Comunale, fino ad un massimo di **10 pernottamenti consecutivi**.

Le esenzioni all'imposta di soggiorno sono dettagliate nella documentazione allegata.

Estratto art. 2, commi 3 e 4 del succitato regolamento:

"3. Presupposto dell'imposta è il **pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mozzo, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve**, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Mozzo.

4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a **locazioni ad uso turistico, affitto turistico** previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni."

Descrizione

L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*».

La norma consente ai Comuni di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Mozzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 29 dicembre 2022, ha istituito l'Imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento attuativo.

Come Fare

Per l'ospite della struttura ricettiva

L'imposta dovuta dall'ospite della struttura è versata direttamente al gestore della stessa, contestualmente al pagamento dell'importo previsto per il soggiorno.

Per i gestori di strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Mozzo sono tenuti a:

1. **Informare** in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
2. **Riscuotere** l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA". A partire dal 19.05.2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive. Dal **01 aprile 2023** i gestori diventano responsabili del

pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore;

3. **Presentare apposite dichiarazioni** relativamente all'imposta riscossa nell'anno di riferimento.

Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti tassati ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

Il Comune di Mozzo affida la gestione dell'imposta di soggiorno all'azienda **Abaco SpA** (www.abacospa.it).

Per gestire l'imposta di soggiorno, le strutture ricettive del territorio di Mozzo devono utilizzare il link <https://imposta-soggiorno.org/mozzo/>.

Per informazioni: impostasoggiorno.mozzo@abacospa.it

NOTA BENE: La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate **nel rispetto delle seguenti scadenze:**

- entro il 31 gennaio: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 ottobre al 30 dicembre;
- entro il 30 aprile: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 gennaio al 30 marzo;
- entro il 31 luglio: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 luglio al 30 settembre.

4. **Versare** al Comune di Mozzo le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, **entro il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio, 31 ottobre** di ogni trimestre **mediante sistema PagoPA**;

5. **Presentare entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Cosa Serve

Consegnare i modelli e le dichiarazioni compilate al Comune di Mozzo, versando le somme riscosse.